

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 3, premettere il seguente periodo: Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara con ordinanza se ed in quale parte gli atti già compiuti siano validi.*

**1. 47.** Mascia, Russo Spena, Deiana.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Dinanzi al giudice designato il processo prosegue dallo stato e fase in cui si trovava al momento della presentazione della richiesta di rimessione.

**1. 343.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Mascia, Boselli.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonché gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili.

**1. 344.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Mascia, Villetti.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. È facoltà di tutte le parti chiedere al giudice designato la rinnovazione di atti e di prove precedentemente compiuti od assunti dinanzi al giudice originariamente competente. Il giudice designato provvede, come primo atto, alla loro rinnovazione, in quanto possibile.

**1. 345.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Mascia, Cusumano.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere il comma 4.*

**\*1. 54.** Russo Spena, Mascia.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere il comma 4.*

**\*1. 346.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Mascia, Mazzuca Poggiolini.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 4, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 2.000 a euro 10.000. Tale somma può essere diminuita o aumentata fino a due terzi, in ragione delle condizioni economiche dell'imputato e delle ragioni poste a fondamento del rigetto o della dichiarazione di inammissibilità della richiesta.*

**1. 347.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Mascia, Luigi Pepe.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 4, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 2.000 a euro 8.000.*

**1. 348.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Mascia, Potenza.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 4, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 1.500 a euro 7.500.*

**1. 349.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Mascia, Ostillio.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 4, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 10.000.*

**1. 48.** Russo Spena, Mascia, Vendola.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 4, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 6.000.*

**1. 350.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Mascia, Meduri.

*Sopprimere i commi 5 e 6.*

**1. 61.** Russo Spena, Mascia.

*Sopprimere i commi 5 e 7.*

**1. 62.** Mascia, Russo Spena.

*Sopprimere il comma 5.*

**\*1. 63.** Russo Spena, Mascia.

*Sopprimere il comma 5.*

**\*1. 351.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Fassino.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», sopprimere i commi 1 e 2.*

**1. 66.** Russo Spena, Mascia.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», sopprimere i commi 1 e 3.*

**1. 67.** Mascia, Russo Spena.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», sopprimere il comma 1.*

**\*1. 64.** Mascia, Russo Spena.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», sopprimere il comma 1.*

**\*1. 354.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Franceschini.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, sostituire le parole da: un nuovo provvedimento fino alla fine del capoverso con le seguenti: , in qualsiasi tempo, un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice. Si osservano le disposizioni degli articoli precedenti.*

**1. 353.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Buffo.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su situazioni comprovate di violenza o intimidazioni anche di natura psicologica nei confronti dei difensori di parte civile, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.*

**1. 356.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Maccanico.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su situazioni comprovate di violenza o intimidazioni anche di natura psicologica nei confronti dei difensori e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.*

**1. 357.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Ruta.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ,*

purché essa sia fondata su situazioni comprovate di violenza o intimidazioni anche di natura psicologica nei confronti del pubblico ministero, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.

1. **358.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cereigna, Mantini.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su situazioni comprovate di violenza o intimidazioni anche di natura psicologica nei confronti dei testimoni, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.*

1. **355.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cereigna, Enzo Bianco.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su una situazione obiettiva tale da sconvolgere l'ordine processuale, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.*

1. **359.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cereigna, Papini.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su accertati elementi oggettivi, o sul concreto pericolo di turbamento della libertà e dell'indipendenza dei giudici, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.*

1. **360.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cereigna, Papini.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ,*

purché essa sia fondata su accertati elementi oggettivi, sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.

1. **361.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cereigna, Mancini.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su accertati elementi oggettivi, e non sia suscettibile di riproporsi in altra sede giudiziaria, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.*

1. **362.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cereigna, Montecchi.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su accertati elementi oggettivi, con esclusione di ogni rilievo agli atti e ai comportamenti delle persone che partecipano ai processi, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.*

1. **363.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Intini.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su accertati elementi oggettivi, a nulla valendo semplici turbamenti di carattere morale, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.*

1. **364.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Ruta.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su elementi oggettivi, sulla possibilità di un ordinato svolgimento del processo, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.*

1. **366.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Fumagalli.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su elementi oggettivi, sull'ordinato svolgimento del processo, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.*

1. **365.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Crucianelli.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su elementi oggettivi, sull'imparzialità dell'organo giudicante, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.*

1. **367.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Pollastrini.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia dovuta a situazioni tali da influenzare l'imparzialità di giudizio, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.*

1. **368.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Turco.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia giustificata da accadimenti documentabili, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.*

1. **369.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Sgobio.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su accertati elementi oggettivi.*

1. **370.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bellillo.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su elementi oggettivi.*

1. **372.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Pistelli.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata, di fatto, su elementi accertati.*

1. **371.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Rizzo.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si osservano le disposizioni degli articoli 45, 46, 47 e 48.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 3.*

1. **78.** Fanfani, Buemi, Boato.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si osserva quanto disposto nell'articolo 47.*

**1. 69.** Russo Spena, Mascia, Valpiana.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», sopprimere i commi 2 e 3.*

**1. 68.** Russo Spena, Mascia.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», sopprimere il comma 2.*

**\*1. 65.** Russo Spena, Mascia.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», sopprimere il comma 2.*

**\*1. 373.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Ottone.

*Al comma 5 «ART. 49», comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: non conosciuti dalla parte al momento della richiesta.*

**1. 374.** Kessler, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Pennacchi.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora la richiesta sia stata dichiarata decaduta non può essere riproposta prima di sei mesi dalla data dell'ordinanza che dichiara la inammissibilità.*

**1. 95.** Sinisi, Fanfani.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», sopprimere il comma 3.*

**1. 70.** Russo Spena, Mascia, Mantovani.

*Sopprimere i commi 6 e 7.*

**1. 71.** Russo Spena, Mascia.

*Sopprimere il comma 6.*

**1. 72.** Mascia, Russo Spena.

*Sostituire i commi 6 e 7 con il seguente:*

6. La presente legge non si applica ai procedimenti in corso ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**1. 376.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Loiero.

*Sostituire i commi 6 e 7 con il seguente:*

6. La presente legge non ha effetto retroattivo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**1. 375.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Bulgarelli.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. La presente legge si applica solamente ai processi relativi a reati commessi dopo la sua entrata in vigore.

**1. 377.** Kessler, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Carra.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. La presente legge si applica ai processi concernenti reati commessi dopo la sua entrata in vigore.

**1. 96.** Sinisi, Fanfani.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. La presente legge non si applica ai processi in corso alla data della sua entrata in vigore.

1. **385.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Bellillo, Zanella.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. La presente legge non si applica ai processi in corso.

1. **386.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Rocchi.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. La presente legge non ha effetto retroattivo.

1. **384.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Bindi.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. La presente legge non si applica ai processi in corso nei quali sia già stata disposta la citazione a giudizio.

1. **383.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Reduzzi.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. La presente legge non si applica ai processi in corso nei quali sia già stata formulata da parte dell'imputato la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero, in caso

di giudizio ordinario, sia stato dichiarato aperto il dibattimento.

1. **382.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Bindi.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. La presente legge non si applica ai processi in corso nei quali sia già stata formulata la richiesta di applicazione di sanzione sostitutiva o di pena pecuniaria, ovvero, in caso di giudizio ordinario, sia stato dichiarato aperto il dibattimento.

1. **381.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Bimbi.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. La presente legge non si applica ai processi in corso nei quali sia già stato dichiarato aperto il dibattito.

1. **378.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Zanotti.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. La presente legge non si applica ai processi in corso nei quali sia già stato disposto il giudizio immediato, ovvero, in caso di giudizio ordinario, sia stato dichiarato aperto il dibattimento.

1. **379.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Sasso.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. La presente legge non si applica ai processi in corso nei quali sia già stato

disposto il giudizio direttissimo, ovvero, in caso di giudizio ordinario, sia stato dichiarato aperto il dibattimento.

- 1. 380.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Sereni.

*Sopprimere il comma 7.*

- \*1. 73.** Russo Spena, Mascia.

*Sopprimere il comma 7.*

- \*1. 387.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Pecoraro Scanio.

*Al comma 7, sostituire le parole: il giorno successivo a con le seguenti: novanta giorni dopo.*

- 1. 388.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Paola Mariani.

*Al comma 7, dopo le parole: entra in vigore il aggiungere la seguente: sessantesimo.*

- 1. 389.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Motta.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-bis. (Copertura finanziaria).** — 1. All'onere derivante dall'attuazione della

presente legge, determinato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e per gli anni 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

- 1. 01.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Raffaella Mariani.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

**ART. 1-bis. (Copertura finanziaria).** — 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

- 1. 02.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Violante, Boccia.

**DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI PROTEZIONE GIURIDICA DELLE INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE (GIÀ ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2031, STRALCIATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA IL 12 FEBBRAIO 2002)  
(2031-TER)**

**(A.C. 2031-ter – Sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI**

*(Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche ed in conformità alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 9 ottobre 2001. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'attuazione della direttiva avvenga nel rispetto degli obblighi

derivanti da accordi internazionali, in particolare dalla Convenzione sul brevetto europeo, dalla Convenzione sulla diversità biologica, dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997, dal primo Protocollo sul divieto di clonazione di esseri umani, fatto a Parigi il 12 gennaio 1998, n. 168, e dall'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), e non ne pregiudichi, comunque, l'osservanza;

b) consentire la possibilità di brevettare:

1) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale;

2) un processo attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale, purché abbia i requisiti di un'invenzione;

c) prevedere che un brevetto possa essere concesso per qualsiasi applicazione nuova di un prodotto già brevettato;

d) prevedere l'esclusione dalla brevettabilità del corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonché l'esclusione della brevet-

tabilità della mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e l'integrità dell'uomo e dell'ambiente;

*e)* consentire la possibilità di brevettare un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate, descritte e specificatamente rivendicate. Per procedimento tecnico si intende quello che soltanto l'uomo è capace di mettere in atto e che la natura di per se stessa non è in grado di compiere;

*f)* confermare l'esclusione dalla brevettabilità dei metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e dei metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;

*g)* prevedere l'esclusione dalla brevettabilità delle invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali. Tale esclusione riguarda, in particolare:

1) tutti i procedimenti di clonazione umana;

2) i procedimenti o i prodotti che siano applicati alle cellule germinali che sono contenute nelle ghiandole riproduttive;

3) ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane;

4) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze

senza utilità medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti;

*h)* prevedere un meccanismo di salvaguardia per cui, previa comunicazione alla Commissione europea, possa essere estesa, se del caso, l'esclusione dalla brevettabilità anche ad altre invenzioni biotecnologiche per motivi di ordine pubblico e buon costume, tutela della salute e dell'ambiente;

*i)* prevedere l'obbligo che la provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, che sta alla base dell'invenzione, venga dichiarata all'atto della richiesta di brevetto sia in riferimento al Paese di origine, consentendo di appurare il rispetto della legislazione d'accesso e di esportazione, sia in relazione all'organismo biologico dal quale è stato isolato;

*l)* escludere la possibilità di brevettare una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l'indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata; considerare ciascuna sequenza autonoma ai fini brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all'invenzione;

*m)* consentire la brevettabilità di invenzioni riguardanti piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una determinata varietà vegetale o razza animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici;

*n)* confermare l'esclusione della brevettabilità delle varietà vegetali e delle razze animali, nonché dei procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali;

o) prevedere l'esclusione della brevettabilità delle nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di procedimento di ingegneria genetica;

p) prevedere che, nell'ambito della procedura di deposito di una domanda di brevetto, se una invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana, la persona da cui è stato prelevato tale materiale abbia espresso il proprio consenso libero e informato a tale prelievo, in base alla normativa vigente;

q) prevedere che nell'ambito della procedura di deposito di una domanda di brevetto, se l'invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, debba essere prodotta una dichiarazione che garantisca l'avvenuto rispetto degli obblighi riguardanti tali modificazioni, derivanti dalle normative nazionali o comunitarie;

r) disciplinare l'utilizzazione da parte dell'agricoltore, per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella sua azienda, di materiale brevettato di origine vegetale, prevedendo che ciò avvenga nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994;

s) disciplinare l'ambito e le modalità per l'esercizio della deroga di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, riguardante la vendita o altra forma di commercializzazione di bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine animale, escludendo, in particolare, la possibilità della rivendita del bestiame in funzione di un'attività di produzione commerciale, a meno che gli animali dotati delle stesse proprietà siano stati ottenuti mediante mezzi esclusivamente biologici e ferma restando la possibilità di vendita diretta da parte dell'allevatore per soggetti da vita rientranti nella normale attività agricola;

t) prevedere che, dietro pagamento di un canone adeguato, venga assicurato il rilascio di una licenza obbligatoria a favore:

1) del costituente, per lo sfruttamento non esclusivo dell'invenzione protetta dal brevetto, qualora tale licenza sia necessaria allo sfruttamento di una varietà vegetale;

2) del titolare di un brevetto riguardante un'invenzione biotecnologica per l'uso della privativa su un ritrovato vegetale;

3. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenta al Parlamento ogni anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato in attuazione della presente legge, una relazione sull'applicazione del decreto medesimo.

4. Tutti gli atti giuridici e le operazioni negoziali compiuti in violazione dei divieti previsti dal comma 2 sono nulli.

#### EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTANTI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 1.

*(Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche).*

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* ed in conformità alle linee di protezione dell'agrobiodiversità contenute nel Trattato internazionale sulle risorse genetiche per l'agricoltura e l'alimentazione approvato dalla Conferenza biennale della FAO il 3 novembre 2001.

**\*1. 28.** (ex \*6. 5.) Verneti, Marcora, Bindi, Realacci, Fioroni.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* ed in conformità alle linee di protezione dell'agrobiodiversità contenute nel Trattato internazionale sulle risorse genetiche per l'agricoltura e l'alimentazione-FAO, del 3 novembre 2001.

**\*1. 45.** (ex 6. 4.) Cialente, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* Ministro delle attività produttive, *aggiungere le seguenti:* del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro della salute, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole:* della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

**1. 81.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* su proposta *aggiungere le seguenti:* del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio,

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole:* dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali.

**\*\*1. 29.** (ex 6. 52.) Vernetti, Marcora, Bindi, Realacci, Fioroni.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* su proposta *aggiungere le seguenti:* del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio.

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole:* dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali.

**\*\*1. 54.** (ex 6. 52.) Arrighi, Briguglio, Cirielli, Bellotti.

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole:* brevetto europeo, *aggiungere le seguenti:* firmato a Monaco il 5 settembre 1973.

*Conseguentemente, alla medesima lettera:*

*dopo le parole:* diversità biologica, *aggiungere le seguenti:* fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992;

*dopo le parole:* commercio (TRIPS), *aggiungere le seguenti:* adottato a Marrakech il 15 aprile 1994.

**1. 70.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole:* sul brevetto europeo, *aggiungere le seguenti:* dal Trattato di Amsterdam per quanto attiene la più stretta osservanza del principio di precauzione,

**1. 4.** (ex 6. 6.) Deiana, Valpiana, Vendola.

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole:* dalla Convenzione sulla diversità biologica *aggiungere le seguenti:* , tenendo conto in particolare del principio dell'equa distribuzione dei benefici.

**\*1. 46.** (ex \*6. 54.) Cialente, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole:* dalla Convenzione sulla diversità biologica

*aggiungere le seguenti:* , tenendo conto in particolare del principio dell'equa distribuzione dei benefici.

**\*1. 27.** (ex \*6. 57.) Verneti, Realacci, Bindi, Marcora, Fioroni.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da:* dalla Convenzione del Consiglio fino a: n. 168,

**1. 34.** Fioroni, Verneti.

*Al comma 2, lettera a), dopo la parola:* (TRIPS) *aggiungere le seguenti:* e dal Trattato sulle risorse genetiche per l'agricoltura e l'alimentazione approvato dalla Conferenza biennale della FAO del 3 novembre 2001.

**\*1. 5.** (ex 6. 8.) Valpiana, Deiana.

*Al comma 2, lettera a), dopo la parola:* (TRIPS) *aggiungere le seguenti:* e dal Trattato internazionale sulle risorse genetiche per l'agricoltura e l'alimentazione approvato dalla Conferenza biennale della FAO il 3 novembre 2001.

**\*1. 18.** (ex \*6. 9.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 2, lettera a), dopo la parola:* (TRIPS) *aggiungere le seguenti:* e dal Trattato internazionale sulle risorse genetiche per l'agricoltura e l'alimentazione approvato dalla Conferenza biennale della FAO il 3 novembre 2001.

**\*1. 47.** (ex \*6. 55.) Cialente, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto.

*Al comma 2, lettera a), dopo la parola:* (TRIPS) *aggiungere le seguenti:* e dal Trattato internazionale sulle risorse genetiche

per l'agricoltura e l'alimentazione approvato dalla Conferenza biennale della FAO il 3 novembre 2001.

**\*1. 55.** (ex \*6. 56.) Verneti, Marcora, Bindi, Realacci, Fioroni.

*Al comma 2, lettera a), dopo la parola:* (TRIPS), *aggiungere le seguenti:* con particolare riguardo ad un uso corretto dell'articolo 27(3) sulla brevettazione « *sui generis* »,.

**1. 61.** (ex 6. 101.) Verneti, Realacci, Bindi, Marcora, Fioroni.

*Al comma 2, lettera b), numero 1), sopprimere le parole:* isolato dal suo ambiente naturale o.

**\*1. 19.** (ex \*6. 10.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 2, lettera b), numero 1), sopprimere le parole:* isolato dal suo ambiente naturale o.

**\*1. 30.** (ex \*6. 58.) Verneti, Marcora, Bindi, Realacci, Fioroni.

*Al comma 2, lettera b), numero 1), sopprimere le parole:* , anche se preesistente allo stato naturale.

**\*\*1. 6.** Valpiana, Deiana, Vendola.

*Al comma 2, lettera b), numero 1), sopprimere le parole:* , anche se preesistente allo stato naturale.

**\*\*1. 16.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire le parole:* anche se con le seguenti: purché non.

**\*1. 33.** Fioroni, Verneti, Marcora.

*Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire le parole: anche se con le seguenti: purché non.*

**\*1. 60.** Arrighi, Bellotti, Cirielli.

*Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire la parola: processo con le seguenti: procedimento tecnico.*

**\*\*1. 26.** (ex \*6. 61.) Vernetti, Bindi, Marcora, Realacci, Fioroni.

*Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire la parola: processo con le seguenti: procedimento tecnico.*

**\*\*1. 48.** (ex \*6. 60.) Cialente, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

**\*1. 7.** Deiana, Valpiana, Vendola.

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

**\*1. 17.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nei limiti di non dannosità e tutela della salute umana.*

**1. 35.** Fioroni, Vernetti.

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: brevettabilità del corpo umano aggiungere le seguenti: e delle sue parti e componenti.*

**\*1. 20.** (ex \*6. 12.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: brevettabilità del corpo umano aggiungere le seguenti: e delle sue parti e componenti.*

**\*1. 31.** (ex \*6. 63.) Vernetti, Realacci, Bindi, Marcora, Fioroni.

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: brevettabilità del corpo umano aggiungere le seguenti: e delle sue parti e componenti.*

**\*1. 56** (ex \* 6. 13.) Valpiana, Deiana, Vendola.

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: brevettabilità del corpo umano aggiungere le seguenti: e del corpo delle scimmie antropomorfe.*

**1. 8.** (ex 6. 11.) Valpiana, Vendola.

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) prevedere che non siano brevettabili invenzioni biotecnologiche che prevedano manipolazioni genetiche interspecie finalizzate a produrre nuove varietà vegetali o razze animali o per modificare le caratteristiche di quelle esistenti;*

**1. 49.** (ex 6. 65.) Rava, Gambini, Cialente, Preda, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Sandi, Stramaccioni, Franci.

*Al comma 2, sopprimere la lettera e).*

**1. 21.** (vedi 6. 14.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 2, lettera e), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a tutela della salute umana.*

**1. 58.** Fioroni, Vernetti.

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis) prevedere che il brevetto posto su un elemento isolato dal corpo umano o*

diversamente prodotto tramite un procedimento tecnico ed utilizzabile ai fini industriali, non impedisca la libera disponibilità di tale elemento come materiale biologico, che può servire, anche nel caso di sequenze nucleotidiche sovrapposte, ad eventuali ulteriori utilizzazioni per differenti applicazioni industriali;

- 1. 50.** (ex 6. 69.) Rava, Gambini, Cialente, Preda, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Sandi, Stramaccioni, Franci.

*Al comma 2, lettera f), sostituire le parole:* per il trattamento chirurgico o terapeutico *con le seguenti:* di prevenzione, di trattamento chirurgico o terapeutico e di riabilitazione.

- 1. 23.** (ex 6. 70.) Ercole.

*Al comma 2, lettera g), alinea, primo periodo, dopo la parola:* prevedere *aggiungere le seguenti:* , in conformità ai principi contenuti nell'articolo 27, secondo comma, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS),

- 1. 71.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera g), alinea, primo periodo, sopprimere le parole:* , all'ordine pubblico e al buon costume.

- 1. 9.** (ex 6. 17.) Deiana, Valpiana, Vendola.

*Al comma 2, lettera g), alinea, primo periodo, sopprimere le parole da:* , alla tutela della salute *fino alla fine del periodo.*

- 1. 1.** (vedi 6. 74.) Raisi, Saia.

*Al comma 2, lettera g), alinea, primo periodo, dopo le parole:* alla tutela della salute *aggiungere le seguenti:* e dell'ambiente.

- 1. 10.** (ex 6. 19.) Valpiana, Deiana, Vendola.

*Al comma 2, lettera g), alinea, primo periodo, sopprimere la parola:* gravi.

- 1. 11.** (ex 6. 20.) Deiana, Valpiana, Vendola.

*Al comma 2, lettera g), numero 1), dopo la parola:* umana *aggiungere le seguenti:* e delle scimmie antropomorfe.

- 1. 12.** (ex 6. 22.) Valpiana, Vendola.

*Al comma 2, lettera g), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

1-bis) i procedimenti di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia ai fini procreativi sia ai fini di ricerca;

- 1. 24.** (ex 6. 75.) Ercole.

*Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 2 con il seguente:*

2) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano.

- 1. 72.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera g), numero 2), sopprimere le parole:* che sono contenute nelle ghiandole riproduttive.

- 1. 36.** Fioroni, Verneti.

*Al comma 2, lettera g), numero 2), aggiungere, in fine, le parole:* ivi compresi i procedimenti di individuazione di una sequenza o sequenza parziale di un gene.

- 1. 57.** Ercole.

*Al comma 2, lettera g), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

4-bis) Le invenzioni riguardanti protocolli di *screening* genetico il cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalità eugenetiche.

**1. 73.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera g), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

4-bis) le invenzioni riguardanti protocolli di *screening* genetico il cui sfruttamento possa condurre ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalità eugenetiche.

**1. 13.** (ex 6. 27.) Valpiana, Deiana, Vendola.

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

g-bis) prevedere obbligatoriamente che piante e animali modificati geneticamente vengano registrati in appositi libri genealogici e che la loro utilizzazione debba essere permanentemente accompagnata dalla identificazione della loro origine transgenica.

**1. 22.** (ex 6. 28.) Zanella, Pecoraro Scania, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 74  
DELLE COMMISSIONI.

*All'emendamento 1. 74 delle Commissioni, sostituire la parola: possa con la seguente: debba.*

**0. 1. 74. 1.** Verneti, Marcora, Fioroni.

*Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:*

h) prevedere che l'Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione della brevettabilità di invenzioni biotecnologiche, al fine di garantire quanto previsto dalla lettera g), possa richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.

**1. 74.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: e buon costume, tutela della salute e ambiente con le seguenti: o di moralità pubblica, nonché per proteggere la vita e la salute dell'uomo, degli animali e dei vegetali o per evitare gravi danni ambientali.*

**1. 52.** (ex 6. 83.) Cialente, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto.

*Al comma 2, lettera h), sopprimere le parole: , tutela della salute e dell'ambiente.*

**1. 2.** (ex 6. 82.) Raisi, Saia.

*Al comma 2, lettera i), dopo le parole: o vegetale aggiungere le seguenti: o umana.*

**1. 37.** Fioroni, Verneti.

*Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: legislazione d'accesso e di esportazione con le seguenti: legislazione in materia di importazione e di esportazione.*

**1. 75.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera l), dopo le parole: specificatamente rivendicata aggiungere le seguenti: a tutela della salute umana.*

**1. 59.** Fioroni, Verneti.

*Al comma 2, lettera n), dopo le parole: varietà vegetali aggiungere le seguenti: già esistenti in natura.*

**1. 76.** Le Commissioni.

Al comma 2, lettera n), sostituire la parola: confermare con la seguente: prevedere.

**1. 90.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

Al comma 2, lettera p), dopo la parola: prelievo aggiungere le seguenti: e utilizzazione.

**1. 77.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

Al comma 2, lettera n), sopprimere le parole: delle varietà vegetali e.

**1. 80.** Le Commissioni.

Al comma 2, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

p-bis) prevedere che, nell'ambito della procedura di deposito di una domanda di brevetto, se un'invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine vegetale, alla persona che conserva, o istituzione o Paese in cui è stato prelevato tale materiale, parti e/o componenti genetiche, debba essere garantita la possibilità di esprimere il proprio consenso libero ed informato a tale prelievo, alla sua utilizzazione ed allo sfruttamento ai fini commerciali, in base agli accordi internazionali sottoscritti o in vigore ed in conformità alla legislazione del Paese in cui il prelievo è avvenuto;

**1. 53.** (ex 6. 94.) Cialente, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto.

Al comma 2, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

p-bis) prevedere che, nell'ambito della procedura di deposito di una domanda di brevetto, se un'invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine vegetale, alla persona che con-

serva, o istituzione o Paese in cui è stato prelevato tale materiale, parti e/o componenti genetiche, debba essere garantita la possibilità di esprimere il proprio consenso libero ed informato a tale prelievo, in base agli accordi internazionali sottoscritti o in vigore ed in conformità alla legislazione del Paese in cui il prelievo è avvenuto;

**1. 32.** (ex 6. 93.) Vernetti, Marcora, Bindi, Realacci, Fioroni.

Al comma 2, lettera s), sostituire la parola: rivendita con le seguenti: ulteriore vendita.

**1. 78.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

Al comma 2, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

u) prevedere la nullità di tutti gli atti giuridici e delle operazioni negoziali compiuti in violazione dei divieti previsti dal presente comma.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

**1. 79.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

**(A.C. 2031-ter – Sezione 2)**

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la Conferenza biennale della FAO ha approvato il 3 novembre 2001 il Trattato internazionale sulle risorse genetiche per l'agricoltura e l'alimentazione;